

ARTICOLO 5-quater
Dotazioni stabilimenti balneari

L'Amministrazione Comunale,

vista la crescente domanda di punti di ristorazione in fregio all'arenile, logica conseguenza della parimenti crescente domanda in tal senso dei turisti, situazione che ha indotto molte strutture balneari alla modifica interna della concessione per dotarsi di aree di posa sedie e tavolini destinate a tale scopo onde soddisfare le richieste dell'utenza,

considerato che le attuali esigenze turistiche e della clientela fruitrice degli stabilimenti balneari richiedono la maggior flessibilità possibile nell'ottica di fornire una pronta risposta alla concorrenzialità del mercato turistico nazionale ed estero,

attesa la necessità di fornire risposte celeri ed adeguate al fine di mantenere la competitività dell'offerta turistica alassina nell'attuale mercato ormai globalizzato ed estremamente concorrenziale, *ritenuto* di dover a tal fine qualificare le strutture balneari per una migliore offerta turistico-ricreativa nonché per la migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico, come specificatamente previsto nella L.R. 22/08,

considerato comunque indispensabile preservare la finalità primaria di tali aziende turistiche caratterizzata dai servizi alla balneazione,

attesa pertanto l'esigenza di garantire un regime di libera concorrenza tra le aziende del settore ma ponendo un adeguato limite finalizzato al mantenimento della finalità primaria dei servizi alla balneazione rispetto ad altre attività accessorie e/o complementari dell'offerta turistica,

concede, previo il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie con particolare riferimento all'autorizzazione demaniale di cui all'art. 24 del Reg. Cod. Nav., agli stabilimenti balneari prospicienti attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande dello stesso concessionario o stesso gestore, di utilizzare un'area su strutture esistenti per posa sedie e tavolini da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non dotati di una autonoma struttura idonea alla preparazione di alimenti, in ragione massima del 30% della superficie della concessione demaniale marittima e purché i sedimi deputati alla balneazione (pertinenze incluse) e le aree deputate alla posa di sedie e tavolini propedeutiche alla somministrazione di alimenti e bevande siano in rapporto di spaziale contiguità e che i sedimi deputati alla balneazione e quelli alla posa di sedie e tavolini di cui sopra possano qualificarsi come una unica entità economica-gestionale.

L'utilizzo delle aree di cui sopra per la somministrazione potrà avvenire nel periodo annuale di attività dello stabilimento balneare, anche al di fuori dell'orario di balneazione.